

ALIQUOTE IMU IN VIGORE DALL'1 GENNAIO 2023

Ai sensi della disciplina introdotta dall'articolo 1, commi 738-783, Legge 160/2019:

L'aliquota ordinaria IMU per tutti gli altri immobili (vedi lettera f) è pari allo **1,06 per cento**.

Inoltre sono deliberate le seguenti aliquote:

- a) **l'aliquota per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo **0,6 per cento**;
- b) **l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo **0,1 per cento**;
- c) **l'aliquota per i terreni agricoli** è pari allo **1,06 per cento**;
- d) **per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** l'aliquota è pari allo **1,06 per cento**, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;
- e) **per gli immobili diversi da quelli oggetto delle precedenti lettere** del presente prospetto, l'aliquota è pari allo **1,06 per cento**;
- f) **per le abitazioni locate a canone concordato** l'aliquota è pari allo **0,65 per cento**, da ridurre ulteriormente al 75 per cento (comma 760 L 160/2019);
- g) **per gli immobili non produttivi di reddito fondiario** l'aliquota è pari allo **0,87 per cento**;
- h) **per gli immobili degli enti non commerciali** l'aliquota è pari allo **0,53 per cento**;
- i) **per gli immobili in comodato d'uso gratuito a figli/genitori** l'aliquota è pari allo **0,82 per cento**;